

COMUNE DI URAGO D'OGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

INDICE :

- Titolo I : Finalità
- Titolo II : Procedure
- Titolo III : Settori d'intervento
- Titolo IV : Soggetti ammessi
- Titolo V : Condizioni generali di concessione
- Titolo VI : Assistenza e sicurezza sociale
- Titolo VII : Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Titolo VIII : Sviluppo economico
- Titolo IX : Attività culturali, educative e scolastiche
integrative
- Titolo X : Tutela dei valori ambientali
- Titolo XI : Propaganda elettorale comunale
- Titolo XII : Interventi straordinari
- Titolo XIII : Disposizioni finali

Art.1 - Con il presente regolamento il Comune in ossequio all'art.12 della L.241/90, determina i criteri e le modalità relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere disposti a beneficio di persone, enti pubblici e privati.

Art.2 - L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento devono risultare esplicitate nei singoli provvedimenti di adozione degli atti amm.vi relativi agli interventi di cui al precedente articolo.

Art.3 - La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento

Art.4 - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato; le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A-B-C- al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

Le medesime istanze devono essere presentate per tempo e comunque prima del bilancio di previsione e segnatamente entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art.5 - Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

Art.6 - La liquidazione compete all'Ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del beneficiario.

Art.7 - La Giunta Comunale istituisce, in sede di bilancio previsionale, i capitoli di spesa necessari al conseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal C.C. fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale possa rivedere o modificare in corso di esercizio, il piano degli interventi per adeguarlo a seguito di variazioni nella disponibilità finanziaria o del verificarsi di eventi imprevedibili.

Art. 10 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di :

- a) persone residenti nel territorio Comunale.
- b) enti pubblici che operano a beneficio della popolazione del Comune.
- c) enti privati, associazioni, fondazioni, comitati, organismi rappresentativi, gruppi di volontariato, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune.

Art. 11 - In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attivazione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative umanitarie e solidaristiche verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o da altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità della quale l'ente ne è espressione costituzionale.

Art. 12 - Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni che giustificano la richiesta.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art.4 della L.04/01/68 n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare nonché della consistenza immobiliare e mobiliare (titoli di Stato etc..)del richiedente.

Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

L'erogazione di sussidi, concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza nonché il ricorso all'attivazione di servizi qualificanti a finalità socio assistenziale sono disposti, su proposta dell'Assessore del settore, in tempi più solleciti possibile dalla Giunta Comunale.

Art. 13 - Per gli enti pubblici e privati e le associazioni, i comitati, i gruppi di volontariato, che richiedono la concessione di un intervento finanziario, la richiesta deve essere motivata dalle specifiche finalità in relazione ai benefici che dalla stessa iniziativa derivano alla Comunità.

Art. 14 - Nel caso di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità, attività che si svolgono nel corso dell'anno solare l'istanza deve essere corredata da un resoconto dettagliato in ordine all'entità economica della manifestazione o iniziativa o progetto o attività.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese derivanti dall'organizzazione da parte dei soggetti richiedenti, delle iniziative o manifestazioni.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, non concorrendo all'anzidetto rapporto la concessione del contributo finanziario.

Art. 15 - Il Comune non assume, sotto nessuno aspetto, responsabilità alcuna in merito allo svolgimento di manifestazioni iniziative e progetti ai quali sono stati accordati contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione dei previsti contributi e, a seguito degli accertamenti, revocarli.

Art. 16 - Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono dal Comune contributi per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli annunci che le iniziative vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

Il patrocinio concesso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto organizzatore, fermo restando che la concessione del patrocinio non obbliga finanziariamente l'Ente.

Titolo VI

assistenza e sicurezza sociale

Art. 17 - Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani ;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'individuazione delle strutture, dei mezzi, e al reperimento dei fondi necessari a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18 - I contributi disposti dal Comune nel settore socio-assistenziale, con l'eccezione della lettera g) di cui al precedente articolo vengono erogati, nell'ambito della L.R. n. 1/86, con l'osservanza delle tabelle parametriche di cui al P.S.A. regionale 88/90 e successive proroghe e modificazioni.

Dall'anzidetto riferimento esula l'asilo nido, dove l'erogazione di contributi è disposta da apposito regolamento di funzionamento dello stesso asilo nido.

Titolo VII

attività sportive e ricreative del tempo libero

Art. 19 - Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa sportiva dei giovani.

Alle società sportive uraghesi che danno modo a larghi strati della gioventù uraghesa di impegnarsi nello sport consentendo, altresì, l'affermarsi dell'immagine sportiva della comunità nell'agone interprovinciale, sono concessi contributi finanziari finalizzati a compensare, in quota parte, le spese relative all'acquisto del materiale sportivo.

Art. 20 - L'uso del campo sportivo nonché delle relative infrastrutture data l'anzidetta motivazione di cui all'articolo precedente è concessa, a titolo gratuito, alle due società sportive calcistiche uraghesi : U.S. Urago ed Amatori Urago.

Mediante apposito atto deliberativo la materia di cui sopra sarà regolamentata, previa convenzione, con i rappresentanti delle due società sportive calcistiche, prevedendo, nella citata convenzione, idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 21 - Per quanto concerne invece l'utilizzazione delle palestre comunali l'uso delle stesse sarà a titolo gratuito nel caso di attività sportive di tipo parascolastico rivolto cioè alle ragazze e ai ragazzi in età scolare, oneroso in tutti gli altri casi.

Art.22 - Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni che si tengano sul territorio comunale;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico storico;
- c) a contributi a favore di organismi di volontariato aventi obiettivi di valorizzazione delle zone e di attività particolari esistenti nel Comune;

Il concorso del Comune per la realizzazione delle attività ed iniziative di cui ai commi precedenti può comprendere la concessione temporale, di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. in tali casi il Comune non assume responsabilità per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Titolo IX

attività culturali educative e scolastiche integrative

Art. 23 - Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali educative, scolastiche integrative di enti pubblici e privati, organismi scolastici rappresentativi, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente :

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito territoriale
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, meeting, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- e) a favore di organismi rappresentativi scolastici attraverso la fornitura di materiale didattico integrativo o di supporto o a seguito di specifici progetti scolastici volti a contribuire al miglioramento della capacità e qualità della popolazione studentesca uraghese;

Art. 24 - La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della rilevanza effettiva dell'attività culturale, educativa, scolastica e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici che la stessa attività apporta alla formazione culturale.

Art. 25` - Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzate:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 26 - Il Comune, considerata l'esistenza di disposizioni legislative nazionali che finanziano i partiti politici, ritiene doveroso che una siffatta situazione venga proposta in sede locale.

Ciò anche in forza del principio della par condicio per cui tutte le espressioni politiche locali siano messe in condizioni, tramite il contributo comunale di partecipare alla pari nella competizione elettorale amministrativa.

Il presupposto del contributo comunale e l'elezione amministrativa comunale.

Il contributo viene calcolato in ragione di £.700 (settecento) per abitante e viene ripartito proporzionalmente, tra le liste partecipanti alla consultazione amministrativa.

Detto contributo viene erogato dall'atto dell'ufficializzazione delle liste concorrenti, ai candidati sindaci.

Titolo XII

* interventi straordinari*

Art. 27 - Per manifestazioni o iniziative non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che presentino carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio le disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 28 - Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.